

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 448, 1047, 1067 e 1133-A

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE CAPALDI)

Comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 1996

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme per l'accesso ai fondi agricoli (n. 448)

**d'iniziativa dei senatori UCCHIELLI, PELLEGRINO, FORCIERI,
FERRANTE, BATTAFARANO, BONAVIDA, GAMBINI, LORETO, GIOVANELLI,
NIEDDU e MICELE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1996

Norme per l'accesso ai fondi agricoli (n. 1047)

d'iniziativa dei senatori MAGGI, MACERATINI, COZZOLINO e SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996

Norme per l'accesso ai fondi agricoli (n. 1067)

d'iniziativa dei senatori CARCARINO e MARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio (n. 1133)

d'iniziativa dei senatori BORTOLOTTO, LUBRANO DI RICCO e SARTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1996

per il quale la Commissione propone l'assorbimento

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri della 1 ^a Commissione permanente	»	6
Disegni di legge n. 448, d'iniziativa dei senatori Uchielli ed altri, n. 1047, d'iniziativa dei senatori Maggi ed altri, n. 1067, d'iniziativa dei senatori Carcarino e Marino e testo proposto dalla Commissione	»	7
Disegno di legge n. 1133, d'iniziativa dei senatori Bortolotto ed altri	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, che si sottopone al voto dell'Assemblea del Senato della Repubblica, è frutto di un concorde impegno della Commissione territorio, ambiente e beni ambientali ed è sorretto da un largo consenso quale risultato della unificazione e dell'assorbimento di diversi disegni di legge.

La richiesta di *referendum* abrogativo dell'articolo 842 del codice civile, attualmente in fase di esame da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, ha indubbiamente esercitato una funzione di stimolo e di sollecitazione per la definizione di questo atto legislativo che si confida possa conseguire il voto favorevole dell'Assemblea.

Il presente disegno di legge prevede l'abrogazione del primo e del secondo comma dell'articolo 842 del codice civile, nonché del secondo periodo del comma 11 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e con ciò si provvede direttamente nel senso voluto dai promotori del *referendum*.

La preferenza accordata allo strumento legislativo non si è certamente ispirata ad un intento antireferendario della nuova disciplina sull'accesso ai fondi agricoli per uso venatorio sancita dall'articolo 15 della legge n. 157 del 1992.

La presente proposta di legge è stata così largamente condivisa in quanto l'articolo 842, nei commi sopraindicati, era già sostanzialmente superato dalla nuova disciplina legislativa qui richiamata.

L'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione

della fauna e per il prelievo venatorio compatibile, prevede infatti una specifica procedura di garanzia per i proprietari e conduttori di fondo agricolo che intendono opporsi all'accesso venatorio per motivi attinenti alla protezione della coltura in atto sul fondo. Le motivazioni ammesse dalla legge, per tale tutela, sono assai più ampie di quelle considerate dal codice civile e sono inquadrare nell'ambito dei piani regionali che prevedono la tripartizione del territorio agro-silvo-pastorale in zone di protezione faunistica, caccia riservata e caccia programmata. Tale pianificazione faunistica venatoria trasforma la situazione dei fondi, perchè la caccia non è più una attività esercitata autonomamente dai privati, ma viene pianificata e programmata dalle regioni e dalle province, per l'esercizio della quale i proprietari e i conduttori subiscono una limitazione d'uso dei propri fondi. In conseguenza di ciò l'accesso a tali fondi non è più riconosciuto al cacciatore quale diritto individuale prevalente sul diritto del proprietario o dal conduttore di escludere gli estranei, ma diviene un presupposto per l'attuazione di un piano faunistico-venatorio di carattere pubblico.

È tale disciplina che viene resa più esplicita con l'articolo 2 del presente disegno di legge, normativa questa che è oggettivamente diversa dalle norme di cui si chiede l'abrogazione, che si limitano e regolare strettamente il rapporto privatistico tra singoli proprietari di fondo agricolo e titolari della licenza di caccia.

L'articolo 2 integra coerentemente il comma 11 dell'articolo 15 della citata legge n. 157 e modifica sostanzialmente «i principi ispiratori e i contenuti normativi essenziali della disciplina preesistente» e perciò secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale corrisponde a quei requisiti dell'innovazione legislativa che comportano la preclusione alla celebrazione dei *referendum*, in forza dell'articolo 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Al contrario l'eventuale esito abrogativo del *referendum*, a prescindere da ogni questione circa la ammissibilità, porterebbe ad introdurre, nel quadro della disciplina sopravvivente, una *ratio* privatistica in contrasto con la programmazione regionale che è invece basata sui piani faunistici venatori che finirebbero per essere stravolti a seguito dell'istituzione, per via abrogativa, della contrattazione privata per l'accesso ai fondi per esercitare l'attività venatoria.

Le norme contenute nel presente disegno di legge consentono pertanto di perseguire concretamente un duplice scopo: evitare un *referendum*, incerto nei suoi esiti e negativo nei suoi effetti, scongiurare nel contempo guasti che possono derivare dall'estensione indiscriminata dalla caccia negoziata caso per caso e riaffermare i poteri che la Costituzione affida alle regioni e i principi che la legislazione vigente pone in primo piano per la programmazione del territorio ad uso venatorio, a tutela prioritaria della fauna selvatica e della produzione agricola.

Per tali preve considerazioni si chiede l'approvazione del presente disegno di legge unificato, considerando unificati i disegni di legge nn. 448, 1047, 1067 ed assorbito il n. 1133, e se ne prevede, per evidenti esigenze di certezza dei diritti, l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CAPALDI, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

sui disegni di legge nn. 448, 1047 e 1067

30 luglio 1996

La Commissione, esaminati i disegni di legge nn. 448, 1047 e 1067, ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

sul disegno di legge n. 1133

2 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, pur rilevando la necessità di salvaguardare le prerogative delle province autonome di Trento e di Bolzano.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI UCCHIELLI ED ALTRI, (N. 448); MAGGI ED ALTRI (N. 1047); CARCARINO E MARINO (N. 1067)
(Aventi identico testo)

Art. 1.

1. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 842 del codice civile.

2. È altresì abrogato il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 2.

1. Il comma 13 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«13. Le deliberazioni che determinano il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), nonché la delimitazione delle zone destinate alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 15, devono essere integralmente pubblicati, a cura delle Regioni, entro e non oltre il 15 marzo di ciascun anno, mediante l'affissione nell'albo pretorio di ciascun comune territorialmente interessato, con immediata comunicazione a mezzo di pubblico avviso».

Art. 3.

1. Il comma 14 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

«14. Qualora nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 13 sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o dei conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita».

Art. 4.

1. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente periodo: «Nei fondi agricoli inclusi nelle zone destinate alla caccia programmata che non siano delimitati con le suddette tabelle di divieto, o non siano chiusi a norma di legge, è consentito l'accesso ai titolari di licenza di caccia per l'esercizio dell'attività venatoria nel rispetto dei limiti e dei modi stabiliti dalla presente legge e dalle norme regionali».

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 1133

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
BORTOLOTTO ED ALTRI

—
Art. 1.

1. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 842 del codice civile e il comma 11 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dai seguenti:

«1. Le regioni provvedono alla gestione della caccia programmata, individuando i terreni a ciò destinati. A tal fine, per i territori non rientranti nei commi 3, 4, e 5 dell'articolo 10, le regioni sono tenute ad acquisire il consenso scritto dei proprietari o dei

conduttori dei singoli fondi per includerli negli ambiti territoriali di caccia. Assunti i consensi le regioni, con apposite norme e sentite le province, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

1-bis. In assenza del consenso di cui al comma 1 la caccia non è consentita.».

Art. 3.

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente:

«*d)* l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei territori esclusi dai piani di caccia programmata.».